



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE POLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013<sup>(\*)</sup>**

Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori

---

<sup>(\*)</sup> Testo ritirato dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende modificare l'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22. La finalità delle modifiche proposte è quella di estendere il diritto di voto «a tutti» i malati affetti da gravi patologie che sono impossibilitati ad allontanarsi dal proprio domicilio per recarsi alle urne. L'attuale disciplina, in vigore dal 4 gennaio 2006, nel modo in cui essa è formulata, appare assai limitativa della democraticità del diritto di voto. Infatti, vincolando la possibilità di votare a domicilio da parte dei malati alla «dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali», esclude di fatto dal diritto di voto tutti quei cittadini che, pur essendo affetti da gravi malattie (quali tumori in fase terminale, malattie neurodegenerative in fase avanzata, eccetera), e quindi ugualmente impossibilitati ad abbandonare il domicilio, non si trovano in una situazione di «dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali».

Per meglio comprendere e giustificare l'opportunità e la necessità del presente disegno di legge, e di sottolinearne l'importanza, nell'ottica di una maggiore democraticità del diritto di voto, è bene fare alcune considerazioni:

1) come testimoniano tutte le statistiche epidemiologiche, molte malattie gravi e debilitanti, ad andamento spesso cronico e prolungato, sono in costante aumento. Per le malattie tumorali e neurodegenerative, ad esempio, si stima che si registrerà un netto aumento nei prossimi anni;

2) rispetto al passato, andiamo sempre più incontro a un significativo prolungamento della sopravvivenza dei malati affetti

da patologie invalidanti o debilitanti (tumori, gravi patologie respiratorie, cardiovascolari o epatiche, malattie degenerative, autoimmuni, eccetera). Se da un lato questi dati riflettono i progressi della scienza medica, poiché si è riusciti a incidere significativamente sul tasso di mortalità di alcune malattie, da un altro lato è vero altresì che tutto ciò comporterà inevitabilmente l'incremento esponenziale dei malati cronici che necessitano per periodi prolungati di assistenza e di cure. In parallelo, si assisterà indubbiamente a un prolungamento delle fasi terminali della vita;

3) la cura e l'assistenza a domicilio dei malati affetti da gravi patologie in fase avanzata o terminale sono in costante aumento grazie anche all'encomiabile contributo di organizzazioni di volontariato che sostengono in vario modo le *équipe* di esperti in cure domiciliari (personale medico, infermieristico, assistenti sociali, psicologi, eccetera). In linea con quanto già avviene nei più avanzati Paesi dell'Unione europea, le prestazioni sanitarie sul territorio e l'assistenza domiciliare in genere saranno sempre più potenziate nei prossimi anni, anche nell'ottica di una legittima e necessaria tendenza a de-ospedalizzare la tutela della salute e al fine di garantire sempre di più al malato terminale quella dignità e quel calore umano che soltanto nel proprio ambiente domestico è possibile percepire in modo ottimale. Di questa dignità fa innegabilmente parte integrante la possibilità di poter esprimere il proprio voto e di sentirsi in tale modo cittadino pienamente titolare dei propri diritti fino al termine della vita.

Alla luce di tali considerazioni, appare necessario modificare opportunamente l'at-

tuale normativa, estendendo il diritto di voto a tutti i malati che, previa valutazione dell'autorità sanitaria competente, rientrino nelle condizioni citate. In definitiva, l'appro-

vazione della presente proposta di legge rappresenterà un contributo significativo per elevare la qualità democratica del diritto di voto.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta abitazione. La valutazione della gravità dell'infermità e della conseguente impossibilità di allontanarsi dall'abitazione è effettuata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, prescindendo dal fatto che l'elettore si trovi o meno in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole da: «rilasciato dal funzionario medico» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato dal funzionario medico di cui al secondo periodo del medesimo comma 1 dal quale risulti l'esistenza di un'infermità tale da impedire all'elettore la possibilità di recarsi al seggio».